

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 67 DEL 19.03.2019

OGGETTO: Servizio di Vigilanza Notturna e di Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale – periodo 01/04/2019 - 31/03/2021 – SMARTCIG Z762771044 - Affidamento

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i.;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Richiamata la Determina n. 209 del 27/12/2018, con la quale è stato prorogato, all'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, il contratto di Vigilanza Notturna e di Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale - periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 SMART CIG NUM ZE81BEAEDF;

Vista, quindi, la necessità di individuare, per il biennio dal 01/04/2019 al 31/03/2021, un nuovo contraente;

Visto il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773, il quale, all'art. 134, stabilisce che *"Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati"*;

Visto il Decreto Ministero Interno del 01/12/2010 – acquisito agli atti – il quale disciplina, nell'allegato "D", i requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza nonché le regole tecniche dei servizi, in base all'art. 257 commi 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;

Rilevato che tale Decreto prevede, all'art. 3.b.2, che *"Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'Istituto. La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto. L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente"*;

Preso atto, per quanto riguarda i servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza, dell'art. 3.d dello stesso Decreto, a norma del quale *"il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell'Istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l'operatore della Centrale dell'Istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme. Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme. L'attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell'ordine"*;

Visti, inoltre, gli articoli 5.a, 5.b e 5.c dello stesso Decreto, in base ai quali *"Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai*

sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144” e “Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d’intesa con i Questori delle altre province in cui l’istituto steso è autorizzato ad operare”;

Considerato, pertanto, che i requisiti di partecipazione alla presente procedura sono i seguenti:

- 1) Licenza Prefettizia (Art. 134 T.U.L.P.S.);
- 2) Certificato di conformità alla norma UNI 10891, per il servizio di vigilanza notturna (D.M. 269/2010 – Allegato “A”- Art. 4.2);
- 3) Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 11068 e EN 50518 per la centrale operativa (D.M. 269/2010 – Allegato “A”- Art. 4.1.2)

- Viste le Linee Guida ANAC n. 10 – approvate con Deliberazione n. 462 del 23/05/2018 ed acquisite agli atti – relative all’ “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, ed accertato, peraltro, che queste non disciplinano, in maniera specifica, l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti nel settore, ma affrontano esclusivamente le seguenti due problematiche:

a) la mancata richiesta alla Prefettura, da parte delle stazioni appaltanti, dell’elenco delle Società effettivamente abilitate a svolgere il servizio;

b) la prassi, da più parti consolidata, di ricomprendere in un’unica procedura l’affidamento sia del servizio di vigilanza sia del servizio di portierato, i quali, invece, secondo quanto affermato da ANAC, siccome ineriscono ad attività differenti (*“mentre la vigilanza privata si caratterizza per l’esercizio di poteri di*

intervento diretto per la difesa dell’immobile, l’attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi”- pag. 8 delle Linee Guida);

- Considerato che la Camera, da questo punto di vista, è sempre stata in regola in quanto la stessa:

- prima di avviare ogni procedura, ha sempre richiesto alla Prefettura l’elenco degli Istituti abilitati ad operare nella Provincia di Viterbo;
- nell’anno 2018 ha affidato, allo stesso all’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL, il servizio di portierato con una procedura autonoma da quella del servizio di vigilanza, come risulta da Determina n. 8 del 02/02/2018 (SMARTCIG Z6321F011C);

- Ritenuto, pertanto, che dalla mancata disciplina, ad opera delle sopra citate Linee Guida, del principio della rotazione degli affidamenti, possa desumersi l’applicabilità, in via generale, dei principi affermati dalla Linea Guida ANAC n. 4 (*“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore*

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”), approvata con Delibera n. 206 del 01/03/2018, la quale, all’art. 3.7, prevede quanto segue:

“il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)... La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”

Preso atto che il servizio in oggetto richiede una notevole precisione nell’ esecuzione, al fine di poter fornire all’Ente il giusto grado di sicurezza, e che pertanto, nel valutare l’affidamento del medesimo, non si può prescindere dal considerare la fiduciarietà e l’affidabilità dell’esecutore;

Rilevato, al riguardo, che l’ ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO ha sempre eseguito il servizio con accuratezza, professionalità, serietà e diligenza, avendo sempre garantito la massima attenzione per ogni eventuale anomalia all’impianto di telesorveglianza – cui ha fatto sempre seguito una tempestiva e puntuale segnalazione telefonica – anche notturna - ai referenti dell’Ente, soprattutto al custode camerale;

Considerata pertanto la perfetta funzionalità del servizio di vigilanza notturna e telesorveglianza H24 finora garantita alla Camera dall’Istituto di Vigilanza privata di Viterbo;

Evidenziato che, in occasione dell’ affidamento dell’appalto di cui al contratto 2017/2018 SMARTCIG ZE81BEAEDF (tutt’ora in essere), l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 prevedeva ancora l’obbligo di adeguata motivazione degli affidamenti diretti, ragion per la quale la Camera, previa acquisizione dell’Elenco tenuto dalla Prefettura di Viterbo, interpellò, al fine di ottemperare al suddetto obbligo, le seguenti Società:

- AXITEA SPA, con sede legale in Milano, Via Gallarate n. 156;
- SECURPOL GROUP SRL, con sede legale ad Arezzo Loc. San Zeno e con sede operativa a Viterbo in Strada Tuscanese Km 4+600;
- MEDIA SERVICE SRL, con sede in Roma (Via Curtatone, n. 4), e sede operativa in Viterbo (Via Lega dei 12 Popoli n. 3);
- SECURITY SERVICE SRL, con sede in Roma a Via delle Sette Chiese n. 233;



- METROPOL INVESTIGAZIONI & SICUREZZA SRL, con sede legale in Marino (RM), Via Daniele Manin n. 80, e sede operativa in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278/E;

Considerato, peraltro, che allo stato attuale, l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 può essere effettuato, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*, e preso atto che, a norma dell'art. 30 comma 1 dello stesso Decreto Legislativo, uno dei principi generali in materia di affidamento è quello della *“proporzionalità”*, la quale è previsto non in subordine rispetto al principio di concorrenza bensì su un piano di parità rispetto a quest'ultimo;

Atteso che la valutazione del criterio di *“proporzionalità”* deve essere fatta essenzialmente in base all'importo complessivo dell'affidamento, e che in tal senso, non a caso, le stesse Linee Guida ANAC n. 4 – sopra richiamate – prevedono che, per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00 (IVA esclusa), la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – mediante cui si garantisce trasparenza a tutta quanta la procedura – possa essere limitata solo ad alcuni di tali requisiti;

Preso atto che l' ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL ha comunicato – con mail del 05/03/2019 (Prot. n. 2974), acquisita agli atti – la propria disponibilità ad applicare, anche per il biennio dal 01/04/2019 al 31/03/2021, il prezzo del contratto in essere SMARTCIG ZE81BEAEDF, pari ad un canone complessivo mensile di € 130,00 + IVA, ossia:

Vigilanza Notturna e Festiva con veicolo radio – collegato: € 50,00 + IVA

Televigilanza, telesorveglianza, pronto intervento H24: € 80,00 + IVA

Ritenuti congrui i suddetti canoni mensili;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni su esposte, di poter affidare alla Soc. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL il servizio in oggetto;

Preso atto, pertanto, che la spesa conseguente al presente affidamento, relativa al periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019 (n. 9 mesi), deve essere quantificata in € 1.170,00 + IVA, per un totale di € 1.427,40, e considerato che, con Determina n. 13 del 28/01/2019, è già stata prenotata, a valere sul conto 325013 C004 (*“Oneri per servizio di vigilanza”* – Prenotazione 20/2019), la complessiva somma di € 1.930,00 (IVA compresa), la quale risulta capiente a tal fine in quanto di tale importo:

€ 475,80 sono stati destinati ai canoni del trimestre di proroga Gennaio/Marzo 2019 del contratto in essere SMARTCIG ZE81BEAEDF;

€ 1.427,40 potranno essere destinati al pagamento degli oneri di cui al nuovo contratto, inerenti al periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019 (n. 9 mesi);

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;
- Visto, al riguardo, l'art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- Rilevato che, in base alla conferma dei prezzi del contratto in essere SMARTCIG ZE81BEAEDF comunicata dall' ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL, il costo complessivo dell'intero contratto, per il biennio dal 01/04/2019 al 31/03/2021, viene ad ammontare ad € 3.806,40 (IVA COMPRESA)
- Ritenuto che la suddetta soglia di esenzione dall'obbligo MEPA debba intendersi "IVA esclusa", e che pertanto, essendo l'importo totale del contratto pari ad € 3.120,00 + IVA, la Camera possa procedere al presente affidamento senza ricorrere alle procedure MEPA;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il "*Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia*", approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

- Considerato che, in base all'art. 11 comma 5 del Regolamento sopra citato, nel caso in cui l'importo del contratto (IVA esclusa) sia inferiore ad € 5.000,00, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:
 - Annotazioni Riservate ANAC;
 - DURC;
 - Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC, estratte in data 06/03/2019 ed inserite in istruttoria, non risulta alcuna irregolarità;

- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 07/06/2019 (Prot. n. 1999 del 14/02/2019);
- è stato già acquisito il DGUE (prot. 18247 del 04/12/2018), ai fini dell'affidamento del servizio di ritiro e consegna dei certificati di origine anno 2019 SMARTCIG Z1C2612E1F disposto con Determina S.G. n. 98 del 12/12/2018;
- ad ogni modo risulta essere già stato acquisito il certificato di regolarità fiscale, il quale, essendo stato protocollato in data 24/09/2018 (Prot. 11957), deve comunque considerarsi valido fino alla data del 24/03/2019 (validità 6 mesi), mentre, per quanto riguarda il certificato dei carichi pendenti penali nonché del casellario giudiziale, la Procura di Viterbo, la Camera - dopo aver inoltrato alla Procura di Viterbo, in data 11/08/2019, le richieste di rilascio dei carichi pendenti e del casellario giudiziale (rispettivamente Prot. nn. 11414 e 11418), che erano rimaste inevase – ha nuovamente trasmesso le suddette richieste secondo la nuova modalità telematica messa a disposizione della Camera con nota PEC prot. 3041 del 06/03/2019 (nuove richieste Prot. 3154 del 08/03/2019);

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM Z762771044 , per l'importo di € 3.120,00 + IVA;
- la tracciabilità verrà acquisita successivamente

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 312,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento;

Considerato che né il Responsabile del Procedimento né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile della presente procedura;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – all' ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL - con sede a Viterbo in Via S. Giovanni Decollato n. 12/14, C.F./P.IVA 00628090565 il *“Servizio di Vigilanza Notturna e di Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale – periodo 01/04/2019 - 31/03/2021 – SMARTCIG Z762771044”*, al prezzo complessivo biennale di € 3.120,00 + IVA, per un totale di € 3.806,40, a seguito della conferma, da parte della stessa Società, del prezzo del contratto in essere SMARTCIG ZE81BEAEDF (conferma acquisita al Prot. n. 2974 del 05/03/2019);

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento, richiedendo alla stessa la trasmissione dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e precisando che la Camera si riserva:

- nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 312,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);
- nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di quantificare, per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019 (n. 9 mesi), in complessivi € 1.427,40 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325013 C004 (*“Oneri per servizio di vigilanza”*), di cui alla prenotazione n. 20/2019 già effettuata giusta Determina n. 13 del 28/01/2019;

Di dare all'Ufficio Provveditorato il mandato di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."